

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 3 del 2017

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.° 2016/136 del 10 agosto 2016 – Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/136 del 10.08.2016, ore 08:30, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s. UPS. CARUSO Vincenzo, che unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano ha eseguito un'ispezione igienico-sanitaria in data 06.08.2016, ore 11:45, presso lo Stabilimento Balneare all'insegna "CAFE' DEL MAR", SITO A Pozzallo in via Lungomare Pietre Nere, gestito dalla **CAFE' DEL MAR PIETRE NERE S.r.L.**, di cui è Rappresentante legale la Sig.ra CAMPANELLA Concetta, nata a Ragusa il 07.11.1971 e residente a Pozzallo in via Carlo Pisacane n.° 23

Atteso che a seguito dell'ispezione anzidetta è stata rilevata a carico della Sig.ra CAMPANELLA Concetta, nella duplice qualità di trasgressore e legale rappresentante della Società sopra generalizzata, la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 per *avere, in qualità di legale responsabile dello stabilimento balneare CAFE' DEL MAR, omesso di predisporre procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP in quanto, pur avendo approntato il Manuale di autocontrollo HACCP di fatto aveva omesso di aggiornare, o far aggiornare, tutte le previste Schede di verifica quali Registrazione della sanificazione, pulizia, controllo temperatura, etc. che risultavano in bianco in quanto mai compilate per la stagione in corso;*

Considerato che tale violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 6, comma 8 del D. Lgs. n.° 193 del 6 novembre 2007, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 ad €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato correttamente notificato in data 22.08.2018, ore 10:00, mediante consegna nelle mani della Sig.ra Campanella Concetta, nelle sue qualità, che ha dichiarato: *la documentazione era presente ma non disponibile al momento*, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. **2.000,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi ed allegata documentazione, presentati dalla ricorrente Sig.ra CAMPANELLA Concetta, quale trasgressore e Rappresentante legale della Società **CAFE' DEL MAR PIETRE NERE S.r.L.**, gerente lo Stabilimento balneare omonimo, all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente in materia, acquisiti al prot. gen. n.° E-0022112 del 25.08.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0024524 del 27.09.2016, in cui lo stesso richiamando i fatti accertati durante l'ispezione del 06.08.2016, per i quali si è proceduto ad emettere verbale di contestazione, dichiara che: *"...atteso che la parte non ha commesso analogo infrazione nell'ultimo quinquennio nulla osta da parte di questo Comando alla richiesta di applicazione del minimo edittale così come della rateizzazione della sanzione"*;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra CAMPANELLA Concetta, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La ricorrente nelle proprie memorie difensive dichiara che: era già in possesso della documentazione come si evince dalle date di rilascio della documentazione in seguito prodotta, la cartella non era presso la sede della Società, perché era nella macchina di uno dei soci. Si precisa che la documentazione prodotta, a cui la Sig.ra Campanella fa riferimento è la copia della Registrazione delle modifiche relative alla ditta CAFE' DEL MARE PIETRENERE S.r.L., rilasciata dal SIAN-Distretto di Modica in data 06.07.2016 ed inviata dallo stesso al SUAP del



Comune di Pozzallo per comunicarne l'avvenuta registrazione e non riguarda le schede di verifica di autocontrollo del manuale HACCP cui si riferisce la contestazione.

Pertanto la mancanza delle schede di verifica, parte integrante del Manuale HACCP e, di conseguenza l'impossibilità ad esibirle al personale del Comando NAS durante l'ispezione, costituisce violazione alla normativa europea in materia di sicurezza alimentare. Si ricorda, a tal proposito, che la natura della violazione, cioè la mancata applicazione del controllo del sistema HACCP, con le relative schede di monitoraggio quotidiano come predisposte per il controllo conservazione dei prodotti, registrazione temperature di conservazione, controllo e pianificazione condizioni igieniche, comporta dei rischi connessi alla mancata vigilanza sugli alimenti e sui luoghi, che potrebbe essere di nocumento per i consumatori.

Tuttavia si concede la riduzione della sanzione al minimo edittale e la rateizzazione della stessa, così come condiviso anche dall'Organo accertatore, nelle controdeduzioni sopra dette, in considerazione della assenza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente e nella implicita ammissione di colpa da parte del trasgressore medesimo, che chiede l'applicazione della sanzione amministrativa al minimo edittale;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Alla Sig.ra CAMPANELLA Concetta, in premessa generalizzato, nella qualità di trasgressore e Rappresentante legale della **"CAFE' DEL MAR PIETRE NERE S.r.L."**, gerente lo stabilimento balneare omonimo, il pagamento della somma totale di **€ 1.000,00** (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00


Si accoglie l'istanza di rateizzazione del ricorrente nella misura di 10 (dieci) rate mensili della somma dovuta più una rata anticipata per le spese, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa e si fa obbligo di trasmettere copia delle rate mensilmente al seguente indirizzo di posta elettronica: salvatore.iurato@asp.rg.it per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00) da versare:

- quanto ad € 66,00 da pagare in unica soluzione tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando l'eseguita causale: *"spese istruttorie verbale di contestazione n.° 2016/136 del 10.08.2016 NAS Ragusa"*;

- quanto ad € 1.000,00 da pagare in 10 rate mensili di € 100,00, tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, UNICREDIT S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

E' fatto obbligo di esibire gli originali o trasmettere le copie delle attestazioni di avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 mensilmente fino al saldo. Qualora non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:





- alla Sig.ra CAMPANELLA Concetta nata a Ragusa il 07.11.1971, nella sua qualità, e residente a Pozzallo in via Carlo Pisacane n.° 23;
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS- via G. Perlasca, 2 -97100 RAGUSA).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

Ragusa, 10.02.2017

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò

